

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott.MOGINI Stefano - Presidente

Dott.SIANI Vincenzo - Consigliere

Dott.DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott.CURAMI Micaela Serena- Consigliere

Dott.RUSSO Carmine - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ca.Gi. nato a S il (Omissis)

avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'Appello di Trieste

udita la relazione del Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del P.G., Alessandro Cimmino, che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 gennaio 2025 la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del 29 settembre 2022 con cui il Tribunale di Pordenone ha condannato Ca.Gi. alla pena di 20 giorni di arresto per il reato di cui all'[art. 76, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), commesso il 3 luglio 2021. In particolare, l'imputato, residente nel Comune di P, e sottoposto alla misura per foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di P, non vi ha ottemperato, perché è stato trovato su una pubblica via del capoluogo di provincia.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, l'amministratore di sostegno dell'imputato, autorizzato dal giudice tutelare.

2.1. Ricorso principale

Con unico motivo deduce violazione dell'[art. 72-bis cod. proc. pen.](#) perché l'imputato non era capace di stare in giudizio essendo affetto da una patologia cronica, etilismo, di carattere permanente e destinata a peggiorare con il passare del tempo e comportante anche una forma di decadimento cognitivo; la circostanza è emersa in un diverso procedimento penale radicato nei confronti dell'imputato, ed è sfociata nella dichiarazione di incapacità poche ore prima dell'udienza davanti alla Corte d'Appello di Trieste per il procedimento in esame; ne consegue che la sentenza impugnata deve

essere annullata senza rinvio, perché pronunciata a carico di soggetto che alla data della pronuncia risultava già irreversibilmente incapace di stare in giudizio.

2.2. Motivo nuovo

Con unico motivo deduce nullità della sentenza di appello per non essere stato notificato l'avviso di udienza anche all'amministratore di sostegno dell'imputato, che poi nelle more è stato nominato tutore dell'incapace il 23 gennaio 2025.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Alessandro Cimmino, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. È fondato, in particolare, il motivo di ricorso che deduce non essere stato dato avviso di udienza all'amministratore di sostegno dell'imputato.

Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l'avviso dell'udienza per il processo d'appello è stato dato all'imputato personalmente, mediante il servizio postale e si è perfezionata per compiuta giacenza, ed al difensore di ufficio che aveva assistito l'imputato nel processo di primo grado. Non è stato notificato, invece, all'amministratore di sostegno dell'imputato.

L'[art. 166 cod. proc. pen.](#) dispone che "se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale".

La norma è stata oggetto della ordinanza della [Corte costituzionale dell'11 marzo 2009, n. 116](#), che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 166 cod. proc. pen.](#) nella parte in cui non prevede, in caso di amministrazione di sostegno, la notificazione dell'atto processuale anche all'amministratore precisando in motivazione che "se è vero che l'[art. 166 cod. proc. pen.](#) dispone, per l'imputato interdetto, la notificazione degli atti processuali anche al tutore dello stesso, esso però, non prende affatto in considerazione l'ipotesi dell'inabilitazione, prevedendo unicamente che, nel caso in cui il processo sia sospeso dal giudice perché lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento ai sensi dell'[art. 71, comma 1, cod. proc. pen.](#), le notificazioni debbano essere effettuate anche al curatore nominato sulla base del predetto articolo; che tale notificazione integrativa, trascurata dal rimettente, è riferibile tanto agli imputati inabilitati, quanto a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno, purché il loro stato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo".

In definitiva, nel caso in cui sia tratto a giudizio una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno il giudice del merito deve effettuare "un compiuto accertamento delle condizioni di salute che hanno condotto alla nomina dell'amministratrice di sostegno, onde verificare se occorresse procedere alle notificazioni a norma di quanto prescritto dall'[art. 166 cod. proc. pen.](#)" (Sez. 1, n. 16260 del 04/03/2020, Etiopia, n.m.).

Un accertamento di questo tipo manca nella sentenza impugnata, che dà atto dei problemi di etilismo cronico che affliggevano il condannato, ma non prende posizione sulla sua possibilità di partecipare in modo consapevole al processo.

Ne consegue che non è stato rispettato il disposto dell'[art. 166 cod. proc. pen.](#), come letto dalla ordinanza [n. 116 del 2009 della Corte costituzionale](#). Si tratta di una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (Sez. 6, n. 9064 del 23/11/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 255313 – 01: Le notifiche

degli atti processuali dirette ad un imputato dichiarato interdetto per infermità di mente devono essere eseguite anche presso il tutore, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento; conforme Sez. 5, n. 22823 del 13/04/2004, Perreca, Rv. 229204 - 01).

La sentenza impugnata non resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'[art. 52 D.Lgs. 196/03](#) e ss.mm.

Così deciso in 24 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2025.